

**REGOLAMENTO INTERNO  
DEL GRUPPO INTERDIVISIONALE DI CHIMICA DEL PROTEOMA  
DELLA SOCIETÀ' CHIMICA ITALIANA  
(Approvato dal Consiglio Centrale, Roma 14.12.2004)**

**ART. 1** - Il Gruppo Interdivisionale di Chimica del Proteoma, sorto per iniziativa delle Divisioni di Spettrometria di Massa e di Chimica dei Sistemi Biologici, è costituito dai Soci della Società Chimica Italiana che svolgono ricerche o hanno interesse nel campo delle tematiche inerenti la chimica del proteoma. Gli scopi del Gruppo Interdivisionale di Chimica del Proteoma sono:

1. sostenere il ruolo culturale centrale della Chimica nell'ambito della Scienza del Proteoma
2. costituire un punto di riferimento per i cultori della Chimica del Proteoma in Italia
3. organizzare e/o coordinare incontri scientifici di tipo congressuale in convegni sia generali che specifici
4. organizzare e/o coordinare scuole di base o avanzate in settori emergenti
5. costituire un'efficiente interfaccia con associazioni scientifiche analoghe sorte nell'ambito di altre discipline
6. rappresentare la SCI presso istituzioni analoghe in ambito europeo ed internazionale

Il Gruppo ha durata triennale ed è rinnovabile.

**ART. 2 - COORDINATORE E CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Gruppo è retto dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo costituito da 5 Consiglieri, fra i quali viene designato il Consigliere-Segretario, e dal Presidente della Divisione di afferenza amministrativa o suo delegato.

Il Coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede.

Coordinatore e Consiglieri sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo organizza le attività del Gruppo e redige il conto economico da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

Il Coordinatore è tenuto a fare pervenire ogni anno al Presidente della Divisione di afferenza amministrativa e per conoscenza al Presidente della Società Chimica Italiana, le relazioni dell'attività scientifica consuntiva e preventiva e il conto economico. Le relazioni scientifiche debbono essere inviate anche ai Presidenti delle altre Divisioni aderenti.

**ART. 3 - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI**

L'elezione del Coordinatore e dei Consiglieri avviene di norma per scrutinio nel corso di un'Assemblea appositamente convocata e per la quale non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è valida solo se è presente almeno il 30% degli iscritti. In assenza di tale condizione, l'Assemblea si limiterà a procedere alla designazione delle candidature per le elezioni che avverranno per corrispondenza secondo le norme previste per Sezioni e Divisioni.

In ogni caso, per le elezioni, ciascun Socio può esprimere una sola preferenza per il Coordinatore e fino a due preferenze per i Consiglieri. Le schede che riportano più voti di quanti sono ammessi non saranno ritenute valide per l'elezione alla carica cui tali voti si riferiscono.

**ART. 4 - AMMINISTRAZIONE**

Il Gruppo non ha autonomia amministrativa.

Su proposta della Divisione di afferenza amministrativa, il Presidente della Società Chimica Italiana può concedere l'utilizzo di un conto corrente proprio ai Gruppi di rilevante consistenza ed attività, al fine di favorire le operazioni amministrative.

Per le sue attività il Gruppo dispone dei contributi messi a disposizione dalle Divisioni aderenti e da introiti e contributi specificamente destinati alle iniziative del Gruppo.

**ART. 5 -**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Generale di attuazione dello Statuto della Società Chimica Italiana.